

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2022

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi del 9 agosto 2021 per danni causati dalle gelate di aprile 2021 nei territori della Regione Piemonte. (22A01043)

(GU n.39 del 16-2-2022)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze

agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», che all'art. 71, tra l'altro, stabilisce: «1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

Visto il decreto del 9 agosto 2021 con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle gelate del 7 aprile 2021 e dell'8 aprile 2021, nelle Province di: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Citta' metropolitana di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

Vista la deliberazione n. 17-3091 dell'8 ottobre 2021, con la quale la Regione Piemonte chiede di integrare i territori per i quali e' riconosciuta l'eccezionalita' delle gelate del 7 aprile 2021 e dell'8 aprile 2021, ad ulteriori comuni delle Province di: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Citta' metropolitana di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

Visto il decreto 14 dicembre 2021, n. 655108, di riparto tra le regioni delle disponibilita' recate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di euro 161.000.000,00 del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate, brinate e grandinate verificatesi nel periodo da aprile a giugno 2021, e dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 21 al 22 novembre 2020 nei

territori della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Considerato che le procedure adottate per la ripartizione delle somme recate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non consentono di tenere conto di ulteriori fabbisogni emersi successivamente ai termini stabiliti per la rilevazione degli stessi sulla base delle domande presentate dai beneficiari;

Ritenuto di accogliere la proposta di integrazione del decreto 9 agosto 2021 della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1

Estensione ad ulteriori territori
eccezionalità gelate del 7 e 8 aprile 2021

1. La dichiarazione di eccezionalità delle gelate del 7 e 8 aprile, di cui al decreto 9 agosto 2021, citato nelle premesse, e' estesa ai seguenti comuni delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Alessandria:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio del Comune di Montemarzino;

Provincia di Asti:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di Agliano Terme, Bubbio, Cocconato d'Asti, Vigliano d'Asti;

Provincia di Biella:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di Valdengo, Vigliano Biellese;

Provincia di Cuneo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di Castelletto Stura, Santo Stefano Roero;

Provincia di Novara:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di Comignago, Suno;

Citta' metropolitana di Torino:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di Balangero, Candia Canavese, Cossano
Canavese, Feletto, Piverone, Trana;

Provincia di Vercelli:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio del Comune di Albano Vercellese;

Provincia di Verbano Cusio Ossola:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di Omegna, Quarna Sotto, Verbania.

Art. 2

Copertura fabbisogno di spesa

1. I fabbisogni di spesa di cui al presente decreto sono coperti nel limite delle assegnazioni disposte a favore della Regione Piemonte, con decreto di riparto 14 dicembre 2021.

2. La Regione Piemonte puo' integrare le assegnazioni di cui al comma 1, con economie di spesa risultanti da precedenti assegnazioni disposte a carico del Fondo di solidarieta' nazionale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: Patuanelli